



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 278/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI  
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TOSCANA SUPER  
CHANNEL”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA  
CONTENUTA NELL’ART. 3, COMMA 7,  
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 4/2017 - PROC. 83/17/ZD-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana è stata accertata e contestata, cont. n. 4/2017 in data 29 agosto 2017 nonché notificata in pari data, alla società Telegranducato di Toscana S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Toscana Super Channel*”, la violazione della disposizione normativa

contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS riferita al periodo temporale di programmazione televisiva compreso tra il 5 e l'11 giugno 2017, *in specie*, per la mancata trasmissione di programmi televisivi per almeno 24 ore settimanali.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel presentare al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana apposti scritti difensivi, nonché in sede di audizione tenutasi in data 13 settembre 2017, ha eccepito che il programma televisivo denominato “*TGRUNNER*” è “*trasmesso a ripetizione e secondo le necessità, aggiornato nel corso delle 24 ore*”.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il predetto Organismo regionale, con relazione datata 16 ottobre 2017, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione dell'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei confronti della società Telegranducato di Toscana S.r.l.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana risulta meritevole di accoglimento. La società Telegranducato Toscana S.r.l. è incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, in quanto “*la programmazione ad esclusione delle repliche nell'arco di una settimana ammonta dunque a 6 ore e 47 minuti*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS “*il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b*), 2, *lett. a*) e 5, dell'art. 51, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di programmazione, deve ritenersi di lieve entità, anche in considerazione del fatto che tale condotta non ha comportato alcun significativo e indebito vantaggio economico a favore del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo “*Toscana Super Channel*”.

**B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

Il predetto fornitore del servizio di media si è limitato a dichiarare di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell’infrazione in esame.

**C. Personalità dell’agente**

La società Telegranducato di Toscana S.r.l., per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

**D. Condizioni economiche dell’agente**

In considerazione della situazione economica della società Telegranducato di Toscana S.r.l. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2016 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società Telegranducato di Toscana S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Toscana Super Channel*”, cod. fisc. 00353780497, con sede legale in Livorno (LI), Viale G. Mameli, n. 32, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 3, comma 7, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 278/17/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 278/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi